

**ATTO N. DD 1442**

**DEL 29/04/2020**

**Rep. di struttura DD-TA1 N. 92**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE  
DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA SITI PRODUTTIVI**

**OGGETTO:** Aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi degli artt. 3, 4 e 6 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.  
Società: DALL'OSTO TRASPORTI SRL  
Sede legale: VIA AVOLIO, 7 - CHIERI  
Sede operativa: VIA TETTI CASTAGNO, 2 - ANDEZENO  
P. IVA 04748070010  
Posizione n.021635

**Premesso che:**

la Società è in possesso dell'Autorizzazione Unica Ambientale (*di seguito A.U.A.*) adottata con D.D. n. 212-29727/2015 del 06/10/2015 dalla Città Metropolitana di Torino, rilasciata dal Suap di Chieri in data 14/10/2015;

con il suddetto provvedimento oltre alla comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06, veniva ricompreso anche il titolo agli scarichi di acque reflue industriali recapitati in rete fognaria, di cui al capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lvo 152/06 e s.m.i.;

con successiva D.D. n. 329 – 33329/2016 del 2/12/2016 si procedeva ad aggiornare l'AUA con la modifica dell'iscrizione al Registro ex art. 216 del D.Lvo 152/06 e s.m.i e l'inserimento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di tipo diffuso di cui all'art. 269 del D.lgs 152/2006;

in data 25/03/2020 prot. CmTo n. 100792/RA/4 presentava nuova istanza di aggiornamento dell'AUA, limitatamente al comparto *gestione rifiuti*, richiedendo di:

- modificare il lay out dell'impianto e le quantità massime stoccabili relativamente alle tipologie di cui ai p.ti 5.7 e 5.8 del DM 5/2/98 e smi;
- rettificare per la tipologia p.to 5.16, per cui nella D.D. n. 329 – 33329/2016 del 02/12/2016 era stata erroneamente identificata l'attività di recupero R3, in luogo della corretta attività R4, e di cui si era già stato preso atto nella nota prot. CMTTo n. 1112/SA/SS del 04/01/2017;

con nota del 27/03/2020 prot. CMTo n. 24573/TA1/SA/PC, veniva comunicato che la modifica costituiva *variante non sostanziale*.

**Considerato che:**

la modifica proposta è stata presentata e valutata come *non sostanziale*;

l'art. 6, comma 1, del D.P.R. 59/2013, dispone che *il gestore che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto ne dà comunicazione all'autorità competente e, salvo quanto previsto dal comma 3, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro sessanta giorni dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica. L'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione*;

*il termine* dei 60 gg suddetti, fatta salva l'interruzione delle tempistiche determinate dalle successive richieste di integrazioni/precisazioni, si considera formalizzato alla data del 24/05/2020;

*l'Ente scrivente* ha ritenuto di procedere comunque ad aggiornare l'atto, recependo le modifiche e i rilievi di cui all'istanza suddetta.

**Ritenuto:**

di far comunque salva la scadenza del suddetto provvedimento (13/10/2030).

**Rilevato che:**

il rilascio del presente provvedimento avviene nel rispetto della cronologia di trattazione delle pratiche;

ai fini dell'adozione del presente provvedimento, e con riferimento al procedimento indicato in oggetto, non sono emerse situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse di qualsiasi natura sia di diritto che di fatto.

**Visti:**

- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e s.m.i.;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante norme in materia ambientale e s.m.i.;
- il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale;

- la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emessa dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB)
- la D.G.P. n. 943 - 50288/2013 del 17/12/2013 "Competenze in materia di autorizzazione unica ambientale dell'area risorse idriche e qualità dell'aria e dell'area sviluppo sostenibile e pianificazione ambientale. approvazione della modulistica per la presentazione delle relative istanze"
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

### **DETERMINA**

1. di procedere ad aggiornare ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 6 del D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con D.D. n. 212-29727/2015 del 06/10/2015 e s.m.i., rilasciata all'Impresa DALL'OSTO TRASPORTI SRL per lo stabilimento sito in Via Tetti Castagno, 2 - ANDEZENO, secondo le modifiche formalizzate con la comunicazione pervenuta in data 25/03/2020 ;
2. di prendere pertanto atto della modifica al lay out e della modifica alla scheda riepilogativa dei rifiuti autorizzati con la suddetta Determinazione, procedendo, per comodità di lettura, ad annullare e sostituire l'Allegato A Sezione 1 e Sezione 2 (lay out impianto), allegando altresì la Circolare sulla gestione dei rifiuti di origine domestica conferiti da privati;
3. di prendere altresì atto che il titolo alla modifica, **si formalizzerà** alla data del 24/05/2020, data in cui decoreranno i termini prescritti dall'art. 6 del D.P.R. 59/2013, ovvero qualora più favorevole, alla data di ricevimento del presente provvedimento;
4. di far salvo, per quanto non in contrasto con il presente atto, quanto prescritto con l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata con D.D. n. 212-29727/2015 del 06/10/2015 e s.m.i. comprensivo della durata della stessa, così come fissata dal citato atto.

### **DISPONE**

che il presente atto sia trasmesso, in modalità telematica, alla Società, previo assolvimento del diritto di bollo e segreteria.

### **INFORMA**

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso innanzi al TAR Piemonte entro il termine perentorio di sessanta giorni a decorrere dalla data di rilascio.

Il presente provvedimento, non comportando oneri di spesa a carico della Città Metropolitana di Torino, non assume rilevanza contabile.



Città metropolitana di Torino

Torino, 29/04/2020

IL DIRIGENTE (DIREZIONE RIFIUTI, BONIFICHE E SICUREZZA  
SITI PRODUTTIVI)

Firmato digitalmente da Pier Franco Ariano

**ALLEGATO A -**

**Sezione 1 - GESTIONE RIFIUTI**

- a) L'impresa risulta iscritta al Registro delle attività di recupero di cui all'art. 216 del D.Lvo 152/06 e s.m.i., per cui gli è stato attribuito il n. 52/2015. A seguito di presentazione dell'AUA il suddetto titolo viene ricompreso nel presente atto.
- b) La classe di esercizio, di cui al D.M. 350/98, è la 5<sup>^</sup>.
- c) L'attività di recupero dei rifiuti prevede:

<b>CER</b>	<b>TIPOLOGIA DI RIFIUTO</b> <i>All. 1 del D.M. 5/2/98 e s.m.i.</i>	<b>Attività di recupero</b>	<b>Q.tà massima mov.le (t/a)</b>	<b>Q.tà max stocc.le (t)</b>
100210 - 100299 - 120101 - 120102 - 120199 - 150104 - 160117 - 170405 - 190102 - 190118 - 191202 - 200140	3.1: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa	R13 R4 <sup>(1)</sup>	3000	300
100899 - 110501 - 110599 - 120103 - 120104 - 120199 - 150104 - 170401 - 170402 - 170403 - 170404 - 170406 - 170407 - 191002 - 191203 - 200140	3.2: rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe	R13 R4 <sup>(2)</sup>	200	20
160216 - 170402 170411	5.7: spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto	R13 R4 <sup>(3)</sup>	100	1
170401 - 170411 160118 - 160122 160216	5.8: spezzoni di cavo di rame ricoperto	R13 R4 <sup>(3)</sup>	200	9
110114 - 110206 110299 - 160214 160216 - 200136	5.16: apparati, apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi	R13 R4 <sup>(4)</sup>	150	5

160214 – 160216 200136	5.19: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari postconsumo	R13	1499	300
---------------------------	--	-----	------	-----

Tipologia 3.1 - R4 <sup>(1)</sup> produzione di EOW secondo il disposto del Regolamento UE n. 333/2011;

Tipologia 3.2 - R4 <sup>(2)</sup> produzione di EOW per i rottami di alluminio e rame secondo il disposto rispettivamente dei Regolamenti UE n. 333/2011 e 715/2013, per i restanti rottami non ferrosi il riferimento è costituito dal D.M. 5/02/98 e smi;

Tipologia 5.7-5.8 – R4 <sup>(3)</sup>: produzione di EOW limitatamente alla componente metallica, successiva alle operazioni di macinazione dei cavi con separazione delle guaina, secondo disposto del Regolamento UE n. 333/2011 e 715/2013;

Tipologia 5.16 - R4 <sup>(3)</sup>: intesa come operazione di disassemblaggio per la separazione dei componenti elettrici ed elettronici nelle forme usualmente commercializzate e/o produzione di EOW limitatamente alle componenti di ferro, acciaio, alluminio e rame secondo i criteri di cui ai sopraccitati Regolamenti.

L'attività va esercitata nel rispetto del D.M. 5/02/98 e s.m.i., secondo le disposizioni di seguito richiamate:

- ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2 del D.M.A. 350/98, è dovuto il versamento del diritto di iscrizione su base annuale e deve essere effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno;
- l'iscrizione al Registro di cui all'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. può essere sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti;
- la responsabilità dei "produttori", viene definita all'art. 188 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., in particolare in ordine al conferimento di rifiuti a soggetti in possesso di titoli legittimi alla gestione;
- la classe di esercizio, di cui al D.M. 350/98, è la 5<sup>^</sup>;
- l'esercizio dell'attività di recupero R4 per i rottami di ferro, acciaio e alluminio e rame è ammissibile solo se in possesso rispettivamente delle Certificazioni ai sensi del Regolamento UE n. 333/2011 e n. 715/2013 in corso di validità;
- per i rottami di ferro, acciaio, alluminio e rame soddisfatte tutte le condizioni fissate dal citato Regolamento, la *cessazione dalla qualifica di rifiuto* si considera all'atto della cessione dal produttore ad un altro detentore;
- limitatamente ai rottami non ferrosi, esclusi quelli di rame ed alluminio, per l'esercizio delle suddette operazioni di recupero il riferimento è ancora il D.M. 5/02/98 e s.m.i.;
- stante le motivazioni argomentate nella circolare in allegato, non può essere ritirato il rifiuto di origine domestica conferito da soggetto privato;
- qualora questa Amministrazione accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni previste dalla legge diffida l'interessato a conformarsi alla normativa vigente; trascorso inutilmente il termine assegnato senza che l'interessato provveda a quanto prescritto, l'amministrazione metropolitana dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell'attività;
- la presente iscrizione fa salve autorizzazioni/nulla osta/permessi da conseguirsi da parte di altri enti.

*La presente circolare è stata trasmessa a tutti i soggetti iscritti nel Registro ex art. 216 del D.Lvo 152/06 e s.m.i. ovvero in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013 nel mese di settembre 2015 e viene riportata in tutte le lettere di nuova iscrizione o di rinnovo relativa ad aziende autorizzate a gestire tipologie di rifiuti classificate nell'ambito del capitolo CER 20.*

**Oggetto: chiarimenti sulle attività di recupero di rifiuti di origine domestica.**

Con nota prot. n. 970962/LB3/SA del 14 dicembre 2012, si fornivano chiarimenti alle imprese del settore recupero rifiuti, nello specifico cavi, qualora questi fossero conferiti da utenza domestica. In particolare venivano richiamati i criteri per una corretta codifica nonché le autorizzazioni da conseguire per la gestione.

Sulla scorta degli approfondimenti successivamente condotti sull'argomento, anche presso altre Province del territorio, è emersa la necessità di fornire ulteriori precisazioni circa la **gestione dei rifiuti di natura domestica**.

Fatto salvo l'art. 198 del D.Lvo 152/06 e s.m.i. che fissa le competenze comunali in ordine alla gestione dei rifiuti urbani, i privati cittadini possono portare rifiuti ad impianti di recupero, soltanto qualora ricorrano certe condizioni.

Occorre infatti distinguere in modo chiaro tra gli ambiti autorizzativi con cui è condotto l'esercizio.

Infatti, mentre per gli impianti autorizzati ex art 208 del D.Lvo 152/06 (cd procedura ordinaria), il riferimento sono le prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo rilasciato, per quanto riguarda invece gli impianti iscritti al Registro provinciale ex art. 216 (cd procedure semplificate), le modalità gestionali sono fissate dai criteri contenuti nel D.M. 5/02/98 e s.m.i.

Nel caso in specie, il decreto, nell'identificare non solo le diverse categorie merceologiche dei rifiuti, ma anche CER e provenienza, non elenca **mai**, quale possibile origine *direttamente da privati*, riportando al più *'da raccolta differenziata, ovvero, selezione da RSU e/o RAU*'.

Per valutare se il *conferimento diretto da privati* possa comunque essere ricompreso nella più generale definizione *raccolta differenziata*, occorre riferirsi al combinato disposto delle lettere o) e p), comma 1, dell'art 183 del D.Lvo 152/06 che definiscono, nello specifico: " o) "raccolta": il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm", ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento; p) "raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico.



E' evidente che la lettura combinata porta a definire la raccolta differenziata come la fase ultima del *sistema di raccolta*, prima del prelievo e dell'avvio ad impianto di trattamento, ovvero il conferimento ad un centro di raccolta.

Pertanto tale raccolta va intesa, non come la semplice differenziazione del rifiuto operata nell'ambito delle mura domestiche, bensì come parte del sistema pubblico integrato della gestione dei rifiuti.

Per le ragioni su esposte, ne consegue pertanto che il rifiuto domestico, non può essere conferito ad un impianto che operi il recupero in ambito di procedura semplificata, ex art. 216 del D.Lvo 152/06.


Si precisa, pertanto, che il ritiro di rifiuti da parte di soggetti privati, per quanto riguarda impianti autorizzati in regime di procedura semplificata ex art. 216 del predetto decreto, può integrare l'ipotesi di mancato rispetto delle norme tecniche e delle prescrizioni specifiche di cui all'art. 214, commi 1, 2 e 3, per la quale, salvo costituisca più grave reato, **sono previste le sanzioni di cui all'art. 256 comma 4, ed i provvedimenti amministrativi di cui all'art. 216 comma 4 del decreto stesso**.

Al proposito si ritiene utile rammentare, con riferimento ad una corretta attribuzione del CER, che *ogni rifiuto è classificato secondo tre gruppi di numeri: la prima coppia di cifre, denominata - codice a due cifre o classe-, identifica la fonte che ha generato il rifiuto, ossia il settore produttivo di provenienza del rifiuto; la seconda coppia di cifre del codice, denominata -sottoclasse-, identifica il processo e/o la lavorazione che ha originato il rifiuto all'interno delle settore produttivo di provenienza; la terza coppia di cifre del codice individua la singola tipologia di rifiuto*.

Caso diverso si propone se l'impianto opera in ambito di procedura ordinaria ex art. 208 del D.Lvo 152/06.

In tale ipotesi, infatti, come già accennato, i criteri a cui attenersi nella gestione dei rifiuti, sono contenuti nell'autorizzazione, rilasciata dall'Amministrazione scrivente, che, nel caso di una richiesta di rifiuti di provenienza domestica, provvederà a fissare criteri quali-quantitativi per garantire l'effettiva provenienza da operazioni di selezione condotte saltuariamente ed in modo estemporaneo, nel proprio domicilio, da privati cittadini.

Si invita pertanto i soggetti in indirizzo, iscritti nel Registro ex art. 216 del D.Lvo 152/06 e s.m.i. ovvero in possesso di Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013, ad attenersi ai criteri sopra richiamati, onde evitare di incorrere nelle sanzioni di Legge.



**DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE**

Direzione Rifiuti, Bonifiche e Sicurezza Siti produttivi

Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino Tel. 011 861 6820 – 6837 - Fax 011 861 4278

Pec: [protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it](mailto:protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it)